

**Antiriciclaggio.** Una circolare Abi chiarisce che il servizio allo sportello non può essere rifiutato

# Prelievi e versamenti in banca senza tetto

**Ranieri Razzante**

Il limite al contante non può trovare applicazione sui versamenti e prelievi in banca. Con questa frase laconica l'Abi, in una circolare datata 11 gennaio, ha diramato alle banche associate un messaggio inequivocabile, che fa stato di un ampio dibattito (sul quale eravamo più volte intervenuti) circa l'applicazione del nuovo limite antiriciclaggio previsto dall'articolo 12 della manovra Monti.

Modificando il limite dell'articolo 49 del decreto 231/2007 (la legge antiriciclaggio vigente), che fissava in 2.500 euro la somma di contante o titoli al portatore trasferibili tra soggetti diversi, il decreto 201 ha inteso intervenire per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e del riciclaggio, riducendo il predetto limite a 1.000 euro.

Sfuggono i motivi per i quali taluni intermediari finanziari siano stati indotti a interpretare la norma come una limitazione ai versamenti e prelievi allo sportello, da conti correnti o libretti di deposito. Questi ultimi sono da sempre liberi da vincoli di sorta, salvo quanto previsto dalla contrattualistica bancaria sulle disponibilità di somme, sulle valute, sulla regolarità dei titoli di credito.

Per intenderci, i prelievi fatti da soggetti non muniti di delega, gli assegni non muniti della clausola di non

**VALIDITÀ PIENA**

Solo la presenza di indici che fanno sospettare l'elusione del «confine» può far ritenere violati i divieti di uso dei liquidi

trasferibilità (se superiori ai 1.000 euro), le firme di girata non riconoscibili e così via.

Le norme contro il riciclaggio, al contrario, non hanno mai previsto, sin dalla prima versione contenuta nella legge 197/1991, un divieto di operare su conti o di trasferire somme in contanti. Semmai trattavasi (e a oggi si tratta) di «limitazione», nel senso che, giova ribadirlo, due soggetti, persone fisiche o giuridiche, non possono effettuare pagamenti in contanti per qualsivoglia operazione commerciale o prestazione professionale, nonché compiere atti a titolo gratuito, utilizzando denaro contante o titoli al portatore ovvero valuta estera per complessivi 1.000 euro o cifre superiori.

La limitazione non porta a vietare le operazioni di cui parliamo, poiché civilisticamente un contratto o una prestazione adempiuti in contanti conservano la loro validità essendo sanzionabile dall'1 al 40% dell'importo trasferito la parte in contanti della transazione (ove superiore ai 1.000 euro).

Le sanzioni alla violazione rimangono quindi amministrative e non penali e, per utilizzare l'efficace sintesi dell'Abi, «non può opporsi diniego» a versamenti e prelievi in contanti richiesti dalla clientela. Tra l'altro, su questo tema era intervenuto il ministero dell'Economia con una circolare del 4 novembre scorso, la quale - ancorché con riferimento al vecchio limite dei 2.500 euro - chiariva che le banche non potevano considerare automaticamente violata la norma su prelievi e versamenti, a meno che esse non fossero in possesso di concreti

elementi che inducessero a ritenere elusa la limitazione.

In realtà ciò può verificarsi in rari casi, come per esempio nel versamento di contante sopra la soglia da parte di un soggetto su conto di altro titolare non munito di delega; oppure la consegna di contante a un cliente di fronte alla presentazione, da parte di quest'ultimo, di fatture commerciali che egli intende saldare, e per importi che complessivamente superino i 1.000 euro.

Una materia complicata, all'apparenza, ma in realtà riassumibile in poche parole: liberi i versamenti e prelievi agli sportelli di banche e poste, mentre vanno limitati a 999,99 euro i trasferimenti di denaro tra privati cittadini, a qualsiasi titolo essi vengano perfezionati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

